

Scheda 19 2005/4047	Ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" da parte delle società "figlie"	PM	SI
Scheda 20 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	RC C-423/08	SI
Scheda 21 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	RC C-571/00	NO
Scheda 22 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	RC C-540/07	SI
Scheda 23 2004/2190	Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati	RC C-572/08	NO
Scheda 24 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	RC C-334/08	SI
Scheda 25 2003/4648	Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti	RC C-244/08	NO
Scheda 26 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MM	NO
Scheda 27 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	RC C-239/06	SI
Scheda 28 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	RC C-387/05	SI

Scheda 1 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/0189**– ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

Con lettera n. C(2009)2003/15 del 31 marzo 2009 la Commissione europea ha contestato la mancata trasposizione nel diritto interno della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

Ai sensi dell' art. 7 della direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa entro i termini indicati dagli articoli da 1 a 5.

La legislazione italiana attualmente vigente prevede che il servizio debba intendersi come prestato in Italia, per cui il gettito IVA deve essere corrisposto al Fisco italiano, quando il prestatore è domiciliato o residente in Italia, ovvero quando è domiciliato o residente all'estero e tuttavia la prestazione è stata effettuata da una sua stabile organizzazione posta in territorio italiano. Quando, invece, il prestatore è domiciliato o residente in Italia ma la prestazione è stata eseguita da una stabile organizzazione del prestatore che è situata all'estero, il servizio stesso si ritiene espletato nel Paese estero ove è ubicato il medesimo stabile centro di affari. In definitiva, quindi, la normativa fiscale italiana applica il criterio, salvo limitate eccezione, del luogo in cui è stabilito il prestatore.

Diversamente, la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, stabilisce che debba intendersi, per luogo di attuazione del servizio, quello ove è stabilito il prestatore solo se questo viene erogato nei confronti di un consumatore finale. Invece, laddove il servizio stesso venga eseguito a favore di soggetto che non è consumatore finale e, quindi, anch' egli sottoposto ad IVA, luogo di esecuzione della prestazione sarà considerato quello in cui è stabilito quest'ultimo soggetto, cioè il committente. Ne deriva che il recepimento della direttiva, di cui sopra, nell'ordinamento italiano, non comporterà alcuna modifica per quanto riguarda il trattamento fiscale dei servizi eseguiti a favore di consumatore finale, in quanto per essi si applicherà sempre il criterio del luogo ove è stabilito il prestatore. Per converso, relativamente ai servizi erogati a soggetto "intermedio", cioè sottoposto ad IVA, l'attuazione della direttiva implicherà l'adozione di un diverso metodo di fatturazione, ma non produrrà modifica degli equilibri finanziari preesistenti in quanto i soggetti coinvolti dalla modifica normativa in questione sono tutti soggetti "intermedi", per i quali vige, di conseguenza, il principio della neutralità dell'imposta.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4715 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell'IVA”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l'IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l'imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest'ultimo subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch'egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest'ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l'ammontare dell'IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell'IVA a credito dall'IVA a debito, che è, quest'ultima, l'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito sia superiore all'IVA a debito, l'eccedenza viene riportata all'esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati Membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all'art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopraddetta: l'eccedenza dell'IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati Membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4524 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE
"Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia"

Settore: Fiscalità e Dogane

"Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 43 e 48 del Trattato CE e dell'art. 31 dell'Accordo SEE, relativi alla libertà di stabilimento nel territorio, rispettivamente, dei paesi membri dell'Unione europea e dei paesi aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, per effetto di alcune norme fiscali italiane ed in particolare dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 374 della Legge finanziaria per il 2008. Le norme nazionali citate hanno per oggetto le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e stabiliscono che le stesse, quando presentino determinati requisiti - costituzione in forma di s.p.a., svolgimento in via prevalente di attività di locazione immobiliare, emissione di titoli negoziati in mercati regolamentati dei paesi Ue o SEE, diritti patrimoniali dei soci non eccedenti i valori indicati nelle norme medesime - possono optare per un regime fiscale implicante l'esonero del reddito, derivante dall'attività di locazione immobiliare, dalle imposte IRES ed IRAP. Tale beneficio, in ogni caso, viene accordato solo a condizione che la SIIQ abbia la residenza fiscale in Italia, pertanto solo ove la sede legale dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'ente, siano ubicati sul territorio italiano. L'art. 125 della Finanziaria 2007 aggiunge, peraltro, che tale esenzione può essere concessa, alle stesse condizioni, anche alle Società di Investimento Immobiliare non Quotate (SIINQ). La normativa italiana, tuttavia, non consente l'estensione di tale regime fiscale, di favore, ai redditi da locazione immobiliare prodotti in Italia dalle SIIQ le quali, pur presentando per il resto tutti i requisiti per l'accesso a tale regime, non hanno in Italia né la residenza fiscale (sede legale) né l'oggetto principale dell'impresa, ma solo una "stabile organizzazione" (filiale o agenzia). Quindi una SIIQ residente in Italia può usufruire, rispetto al reddito da locazione prodotto da una filiale italiana, di sgravi fiscali che non vengono concessi quando la titolare di tale agenzia in Italia è una SIIQ estera. Pertanto, la minore competitività, sotto tale rispetto, delle SIIQ di altri paesi Ue o SEE, rispetto alle SIIQ italiane, disincentiverebbe le prime dall'insediare in Italia le loro succursali e, quindi, significherebbe una conseguente restrizione della loro libertà di stabilimento, come sancita dalle norme del Trattato CE e dell'Accordo SEE.

Stato della Procedura

In data 27 /11/ 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Per esigenze di completezza, si precisa che il Decreto 135/2009, successivo al 30/6/2009, ha introdotto al suo art. 12 delle disposizioni rivolte al superamento della procedura in oggetto, assoggettando i redditi da locazione, prodotti da stabili organizzazioni in Italia di SIIQ dei Paesi Ue o SEE, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico in termini di minori entrate, qualora, in vista dell'adeguamento alle richieste di Bruxelles, il regime fiscale di favore concesso alle SIIQ italiane venisse esteso anche alle SIIQ dei paesi Ue e SEE

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4421 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea sostiene l'incompatibilità con l'art. 49 TCE, che sancisce il principio della “libera prestazione dei servizi” per l'area dell'Unione europea, nonché con l'art. 36 del Trattato SEE, che riconosce lo stesso principio entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dell'art. 4 bis della Legge n. 1216/1961, il quale dispone che le imprese assicurative non stabilite in Italia debbano necessariamente avere un rappresentante fiscale in tale Stato, se intendono prestare i loro servizi sul suo territorio. La designazione di tale rappresentante è prevista a garanzia del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, che la legge italiana addossa al rappresentante fiscale insieme con altri corresponsabili per l'intero importo. Al riguardo, la Commissione osserva che la nomina del predetto rappresentante si rende superflua per la stessa legislazione Italiana con riferimento alle assicurazioni sulla vita, i cui premi, per il D.Lgs. n.47/2000, non sono più soggetti ad imposta. Inoltre, per quelle assicurazioni i cui premi sono ancora sottoposti ad imposta, la nomina del rappresentante sarebbe inammissibile in quanto la sua designazione, da parte di un operatore di altro Stato UE o SEE, non dotato di uno stabilimento in territorio italiano, implica la sopportazione di gravi costi, la cui prospettiva scoraggia l'impresa dal tentare l'ingresso sul mercato italiano ed inficia, quindi, la sua libertà di rendere servizi su tutta l'area UE o SEE che è, ovviamente, comprensiva dell'Italia. L'apposizione di limiti alla libertà di prestazione dei servizi è consentita solo se proporzionata al soddisfacimento di un interesse pubblico, che la Commissione ritiene non sussistere nel caso di specie, in quanto il pagamento dell'imposta predetta sarebbe già soddisfatto sia dalla legge italiana che da quella comunitaria: la prima, prevedendo una molteplicità di corresponsabili per l'imposta, renderebbe eccessiva l'ulteriore responsabilità del rappresentante; la seconda, istituendo un efficace collaborazione fra Paesi UE per il pagamento delle imposte, renderebbe pleonastico lo strumento del rappresentante.

Stato della Procedura

In data 19/2/2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Il 3/6/2009 il Dipartimento delle Finanze ha elaborato un progetto di modifica alla normativa vigente, prevedendo, in osservanza alle censure della Commissione, che l'obbligo di nominare un rappresentante, facente carico alle imprese non stabilite in Italia, non si applichi a quelle comunque residenti negli Stati UE o SEE. A fini informativi, si precisa che il D. L. 135/2009 (Decreto “salva infrazioni”) art. 10, emanato nel settembre 2009, ha recepito tale progetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in ordine alla presente procedura.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all’applicazione dell’imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all’esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all’interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l’esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all’imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall’imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un’illegittima estensione dell’immunità dall’applicazione dell’IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l’esenzione di cui all’148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall’esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, tutt’al più, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per navi da guerra. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE. ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stato è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell’immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all’eventuale introduzione dell’IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all’anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall’aumento della spesa necessaria all’adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l’effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla "libera circolazione dei capitali", rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM "aperti": i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo "chiuso". A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta "alla fonte", incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe, per la Commissione, gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte del 12,50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all'Italia l'incompatibilità della normativa italiana sull'applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione e che quest'ultima applichi delle riduzioni di prezzo nei confronti di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l'abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l'eliminazione di una riduzione dell'accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/0312 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE "Mancata trasposizione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ai sensi dell'articolo 412 paragrafo 1 della Direttiva in questione, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Attualmente, non risultano atti normativi interni di recepimento della Direttiva in argomento.

Tuttavia, è stata elaborata una bozza di modifica normativa rivolta a superare le obiezioni della Commissione, sulla quale l'Agenzia delle Entrate ha già espresso parere favorevole con nota del 23 settembre 2008 n. 136780, successivamente ribadita con nota del 30 dicembre 2008 n. 190896.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/0145 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

"Mancata attuazione della direttiva 2006/69/CE, sulle misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta, con la nota C(2008)7229, la mancata adozione di provvedimenti nazionali di attuazione della Direttiva 2006/69/CE, che modifica la Direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure, aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale.

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva stessa, con decorrenza, al più tardi, dal 1° gennaio 2008.

Alla data del 30 giugno 2009 non risultavano adottati provvedimenti nazionali di recepimento nel diritto interno della Direttiva in questione. Si anticipa, comunque, che l'art. 24, comma 4, lett. b), c) e d) della Legge 7 luglio 2009 n. 88 ha introdotto delle disposizioni rivolte al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4575 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 73 e 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, i quali individuano, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, il valore imponibile, cioè quello su cui si applica l'imposta IVA. In particolare, l'art. 73 stabilisce che, ai fini IVA, l'amministrazione fiscale considera come base imponibile, in generale, l'ammontare del corrispettivo ricevuto dal cedente i beni o dal prestatore dei servizi, come dichiarato in atti. L'art. 80, poi, individua alcune eccezioni alla regola, disponendo che, in tali circostanze, l'amministrazione degli Stati Membri può assumere, come base imponibile, non il corrispettivo dello scambio ma il valore "normale" del servizio o del prodotto, che coincide con il valore di mercato. Tali deroghe, come precisa tuttavia la norma, non sono suscettibili di estensione oltre i casi specifici. In proposito, la Commissione osserva che il D.P.R. n. 633/72, pur disponendo in via di principio che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo del bene o del servizio, tuttavia ammette che l'amministrazione, in presenza di determinati indizi, applichi l'IVA sul valore normale del bene anziché su quello dichiarato a titolo di corrispettivo. In particolare, per quanto concerne le negoziazioni su immobili, la legislazione italiana prevede che l'IVA possa essere applicata direttamente al valore "normale" del bene pur in assenza di prove e solo in base all'indizio dello scostamento del corrispettivo dichiarato con il prezzo di mercato. In risposta, l'Italia ha addotto l'esigenza di combattere le frodi fiscali, posto che spesso i contribuenti dichiarerebbero un corrispettivo fittizio, inferiore a quello effettivamente percepito, proprio per evitare un'imposizione fiscale più gravosa: di qui l'applicazione dell'IVA ad un valore standard come quello "normale". Peraltro la legge italiana consente che, iniziato il procedimento di rettifica, l'interessato produca prove a dimostrazione che effettivamente il prezzo dichiarato e quello percepito coincidono. La Commissione, tuttavia, osserva che gli Stati Membri non possono procedere per meri indizi, addossando la prova del contrario al contribuente, poichè questo verrebbe a sopportare un onere troppo gravoso.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura implica un effetto finanziario negativo, connesso ad una modifica della normativa vigente nel senso per cui il Fisco non potrebbe, su indizi, assumere come base imponibile il valore di mercato del bene, essendo tenuto, viceversa, ad applicare l'imposta sul corrispettivo del bene come dichiarato. Tale corrispettivo, in quanto solitamente inferiore al prezzo di mercato dello stesso bene, costituisce una base di imposta più ristretta. Si determinerebbe, pertanto, un minor gettito IVA.

Scheda 11- Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4392 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE sull'IVA. In premessa si precisa che l'IVA è congegnata in modo tale per cui l'imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull'acquirente. Quest'ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato per l'ammontare corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch'egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest'ultimo effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell'IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. "IVA a credito". Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall'"IVA a debito", che corrisponde all'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito ecceda l'IVA a debito, la differenza viene riportata all'esercizio successivo per essere detratta dall'IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. "non operative", ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell'art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all'imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l'eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall'IVA a debito dell'esercizio successivo o che venga rimborsata. E' previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l'Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l'onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell'eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l'anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2435 ex art. 226 del Trattato CE**

“Legislazione italiana sulla base imponibile ai fini dell’IVA nell’assegnazione di alloggi non di lusso in favore di soci di cooperative edilizie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 73 e 80 della Dir. 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’art. 73 stabilisce che la base imponibile IVA corrisponde, normalmente, al corrispettivo spettante al cedente i beni ovvero al prestatore dei servizi. Pertanto, l’imposta in questione viene liquidata, in generale, attraverso l’applicazione delle relative aliquote ad una base di ricchezza rappresentata dal prezzo pattuito nello scambio. L’art. 80, d’altra parte, pone un’eccezione a tale principio, riferendola al caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi avvengano in favore di destinatari con i quali sussistono legami di tipo familiare ovvero altri stretti vincoli personali, economici o giuridici: in questo caso, ove il corrispettivo risulti inferiore al valore normale del bene, o anche superiore – posti per fermi ulteriori presupposti – la base imponibile non viene più commisurata al corrispettivo, ma al valore “normale” del bene o del servizio stessi. La legge italiana prevede, all’art. 3 del D.L. 1990/90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, una particolare modalità di calcolo della base imponibile IVA, nel caso in cui la cessione del bene consista nel tipo di atto (art. 13 della L. 1949/408), con cui le cooperative o i loro consorzi assegnano ai loro soci degli alloggi, in proprietà piena o superficaria, adibiti ad “abitazione principale”. In tal caso, se il “costo” dell’alloggio non è superiore a quello stabilito dal Comitato per l’edilizia residenziale (in definitiva: se non si tratta di alloggio di lusso), la base imponibile non viene adeguata al “corrispettivo” e nemmeno al “valore normale” del bene o del servizio, ma al 70% o al 50% del “costo” dell’abitazione, se assegnata, rispettivamente, in proprietà piena o superficaria. La Commissione sostiene che tali disposizioni contrastano con la direttiva 2006/112/CE, in quanto introducono criteri di computo della base imponibile, in riferimento alle sopraddette categorie di beni, diversi da quelli previsti dalla direttiva medesima.

Stato della Procedura

In data 14/3/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE. Per esigenze di completezza, si precisa che in data successiva al 30/6/2009 è stato emanato il D. L. 78/2009, il cui articolo 4 ter, comma 4, dovrebbe soddisfare le richieste della Commissione e consentire, quindi, il superamento della presente vertenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per superare i rilievi della Commissione, l’Italia dovrebbe tassare i beni di cui alla procedura assumendo come base imponibile il corrispettivo della cessione, con l’effetto di un aumento del gettito fiscale. Tuttavia, l’incremento delle entrate IVA produrrebbe una conseguente maggiorazione del contributo di risorse proprie dovuto dall’Italia al bilancio UE, cui conseguirebbe, sotto tale rispetto, un aumento della spesa pubblica.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all'importazione di banane fresche nella Comunità".

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore "standard", laddove un'ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico "peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate", che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un "campione" della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l'Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il "peso medio" della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l'Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l'espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un'altra grandezza anch'essa fittizia, poiché fornita dal "peso medio" come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l'acquisto della “prima casa”, contrasta con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell'accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all'interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L'acquirente, peraltro, non può rivendere l'immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch'esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi Ue o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati Ue o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa” viene concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedono all'estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all'investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE. Per superare i rilievi comunitari, le Autorità italiane potrebbero: 1) estendere il beneficio fiscale ai cittadini Ue o SEE, residenti all'estero, acquistanti “prima casa” in Italia e, inoltre, agli italiani alienanti la “prima casa” entro un quinquennio e spostanti la residenza all'estero; 2) estromettere dal beneficio fiscale l'acquisto della “prima casa” da parte di italiano residente all'estero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con la prima opzione (estensione beneficio fiscale) si verificherebbe una diminuzione di entrate pari a 0,5 milioni di Euro all'anno, mentre, con la seconda opzione (soppressione del beneficio), si registrerebbe un aumento degli introiti pari a 1,7 milioni di euro annui, con l'aggiunta di 0,2 milioni di Euro annui in termini di ICI.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4451** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Disciplina in vigore in materia di imposizione di gruppi di società su base consolidata".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana sull'imposizione fiscale dei gruppi di società su base consolidata, con gli artt. 43 e 48 TCE, concernenti la "libertà di stabilimento" di impresa su tutto il territorio dell'Unione Europea, nonché con l'art. 31 SEE, che sancisce la medesima "libertà di stabilimento" per tutta l'area dei paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. La citata normativa italiana prevede, agli artt. 130-142 del TUIR, che, nell'ambito dei gruppi di società, possa adottarsi un regime fiscale in virtù del quale, nella determinazione della base imponibile della società capogruppo (detta anche "controllante") residente in Italia, vengono conteggiati anche gli utili e le perdite riferibili alle altre società del gruppo, "controllate" dalla stessa "capogruppo". Tale meccanismo, detto di "consolidamento", viene tuttavia diversamente configurato a seconda che le società controllate risiedano anch'esse in Italia ovvero all'estero. Nel primo caso viene applicata la disciplina del "consolidato nazionale", mentre, sussistendo la seconda ipotesi, operano le regole del "consolidato mondiale", che prevedono - affinché una capogruppo possa avvalersi del "consolidamento mondiale" medesimo - la sussistenza di presupposti specifici, non richiesti dalla disciplina del "consolidato nazionale". Infatti: 1) la scelta del trattamento fiscale in oggetto compete solo alla controllante e non alle controllate; 2) vi è la necessità che il consolidamento comprenda "tutte" le controllate estere; 3) detta scelta non è consentita alla capogruppo i cui soci siano persone fisiche controllanti altre società; 4) la scelta stessa è irrevocabile per 5 anni; 5) i bilanci di tutte le società partecipanti al "consolidamento mondiale" debbono essere revisionati da soggetti "qualificati"; 6) la consolidante deve richiedere alla pubblica amministrazione l'assenso all'ammissione al regime in oggetto. L'onerosità del "consolidato mondiale" scoraggierebbe le società italiane dall'acquisire il controllo di società estere, anche residenti in Stati UE o SEE, spingendole a preferire il più comodo investimento in società anch'esse residenti in Italia. Pertanto, verrebbe violato il principio della libertà di stabilimento come implicante la libertà delle imprese italiane di acquisire quote di controllo in società residenti negli altri Stati UE o SEE.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura richiederebbe all'Italia la rimozione dei limiti giuridici alla scelta del "consolidato mondiale". Ove tale intervento normativo determinasse una massiccia adesione al consolidato mondiale e l'inclusione nel consolidamento di società controllate estere in forte e costante perdita, si potrebbero ipotizzare anche perdite di miliardi di Euro, posto per fermo che non è consentita, comunque, una stima puntuale.